

Spett. Hera Imola-Faenza s.r.l.  
Via Casalegno, 1  
40026 IMOLA (BO)

Sig. Sindaco  
del Comune di Firenzuola  
P.zza Don Stefano Casini, 5  
50033 FIRENZUOLA (FI)

RACCOMADATA A. R.

Oggetto: Richiesta rimborso parziale delle fatture relative alla T.I.A. anni 2005 e 2006. – Richiesta rimborso IVA sulle medesime.

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, titolare del contratto  
n° \_\_\_\_\_ relativo al servizio smaltimento rifiuti per l'immobile posto nel Comune  
di Firenzuola, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Vista** la Sentenza n° 47 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze – sezione 6 –  
pronunciata il 9 Maggio 2006, che, in relazione alla richiesta di annullare una fattura TIA da parte  
di un cittadino non residente, fra l'altro afferma:

«Nel merito occorre premettere che, secondo l'art. 47 del D. Lgs. 2271997. il costo del servizio  
deve essere coperto integralmente mediante l'istituzione di una tariffa, da applicare a chiunque  
occupi o conduca locali, tariffa che si compone di una quota fissa (in relazione ai componenti  
essenziali del servizio) e di una quota variabile (in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti, al  
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione), e che le componenti dei costi sono determinate  
secondo un "metodo normalizzato" elaborato in sede ministeriale.

Il testo non contiene alcun riferimento a criteri presuntivi, anzi si ispira a un criterio opposto, in  
quanto la tariffa è determinata anche "in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti" e non ad un  
calcolo fittizio che prescinde dalla effettiva presenza umana (art. 49, c.4, D. lgs cit.).

Il meccanismo presuntivo di cui al regolamento approvato con DPR 27/4/1999 n° 158, segnalato  
dalla difesa, non riguarda il criterio di calcolo della tariffa, ma, in via eventuale, il calcolo della  
produzione media pro capite dei rifiuti.

Né può condividersi l'affermazione della difesa secondo cui la condizione deteriore delle seconde  
case si giustifica per il favor costituzionale verso le prime case, perché il testo citato prevede  
"agevolazioni per le utenze domestiche", e dunque per tutte, laddove avrebbe potuto limitarle alle  
prime case.

A rilievi di eccesso di potere e violazione di legge si presta la deliberazione comunale laddove  
dichiara che essendo insufficiente il gettito della tariffa, decide non di spalmare i costi sulla  
generalità degli utenti, ma solo sulle seconde case. Con effetti inaccettabili anche sotto il profilo del  
senso comune, posto che un singolo utente è chiamato a pagare per sei.

La presunta difficoltà e gli oneri di controllo delle persone presenti, prospettati dalla difesa per  
giustificare il criterio adottato, sono problemi che, rispettivamente, valgono anche per i residenti e si  
scaricano sulla tariffa, non potendo comunque costituire motivo di discriminazione.

In tale contesto appare corretta l'affermata violazione del principio "chi inquina paga" anche perché  
i non residenti sono meno presenti dei residenti.

Sono assorbite le altre motivazioni.

Per quanto precede, in accoglimento del ricorso, dichiarata incidentalmente illegittima la deliberazione del Comune di Firenzuola n° 17 del 23/03/2005, la fattura impugnata è annullata.»

**Visto** altresì che la medesima sentenza dichiara che «non è legittimo gravare la TIA di altra imposta quale l'IVA»

### **CHIEDE**

- 1. Che venga ricalcolato l'importo delle fatture emesse nei miei confronti negli anni 2005 e 2006, tenendo conto del numero reale dei componenti il mio nucleo familiare e che mi venga rimborsata la cifra eccedente da me versata. A tale proposito dichiaro, sotto la mia responsabilità a termini della legislazione vigente, che il mio nucleo familiare è composto da n° \_\_ (\_\_\_\_\_) persone e non da \_\_\_\_\_, come calcolato in base al Regolamento del Comune di Firenzuola.**
- 2. Il rimborso totale dell'IVA versata sulle medesime fatture e per lo stesso periodo di tempo.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati in copia:

1. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
2. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
3. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
4. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
5. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
6. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
7. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
8. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
9. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
10. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
11. Fattura n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
12. Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ relativo alla suddetta fattura
13. Sentenza n° 47/2006 della CTP, sezione 6, di Firenze